

Milano, _____ 2007

RELAZIONE CONTENENTE IL CONFRONTO DEL SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO DI DAMIANI S.P.A. CON LE RACCOMANDAZIONI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE – EDIZIONE MARZO 2006 (AI SENSI DELLA SEZ. IA 1.1., TAVOLA 1, PUNTO 1.08, DELLE ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A. (LE “ISTRUZIONI DI BORSA”))

La presente Relazione Illustrativa espone, nel seguito, il confronto tra il sistema di governo societario di Damiani S.p.A. e i principi di governo societario raccomandati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate pubblicato in data 14 marzo 2006 (il “Codice”).

Per agevolare il confronto, si è ritenuto opportuno riportare i principi ed i criteri applicativi contenuti nel Codice indicando separatamente la parte attuata (colonna a sinistra) e quella non attuata (colonna a destra), alla data di presentazione della domanda di ammissione alla quotazione, nonché alcune note esplicative.

Sempre a beneficio di una miglior chiarezza espositiva, è opportuno premettere che:

A) l'Assemblea dei soci di Damiani S.p.A. ha nominato, in data 27 giugno 2007, un nuovo consiglio di amministrazione la cui composizione, con la presenza di un congruo numero di amministratori non esecutivi e indipendenti, rispetta sia le norme di legge in materia (e, tra l'altro, l'art. 147 ter, comma 4, D. Lgs. n. 58/98 che richiede, quando il consiglio sia composto da più di sette membri, la presenza di almeno due amministratori indipendenti ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. n. 58/98), sia i principi di corporate governance dettati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

In particolare, degli otto amministratori, tre sono “non esecutivi” ai sensi dell'art. 2 del Codice di Autodisciplina e, tra loro, due “indipendenti” ai sensi dell'art. 3.

La valutazione circa la “non esecutività” ed “indipendenza” degli amministratori è stata effettuata dal Consiglio di Amministrazione che, anche al fine di procedere con correttezza alla verifica dei criteri di non esecutività (articolo 2.C.1) e indipendenza (articolo 3.C.1) determinati dal Codice, ha preliminarmente proceduto ad individuare quali società avessero “rilevanza strategica” all'interno del Gruppo Damiani.

B) Il Consiglio ha quindi deciso di istituire al suo interno, in conformità con gli articoli 5, 7 e 8 del Codice, il Comitato per il Controllo Interno e per la Corporate Governance e il Comitato per la remunerazione.

Quali membri dei due Comitati sono stati nominati, con effetto a far data dall'ammissione alla negoziazione delle azioni della Società, esclusivamente amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti: in particolare, sono stati chiamati a far parte di entrambi i Comitati i Signori Dr. Giancarlo Malerba (non esecutivo); Dr. Fabrizio Redaelli (non esecutivo e indipendente); Prof. Lorenzo Pozza (non esecutivo e indipendente).

Entrambi i comitati sono stati istituiti e funzioneranno secondo regole fissate in conformità con i principi di cui all'art. 5 del Codice di Autodisciplina.

C) In relazione agli articoli 1 e 8 del Codice di Autodisciplina, è stato stabilito che al Consiglio di Amministrazione sono sempre riservate (anche se formalmente rientranti in materie oggetto di delega), oltre alle competenze stabilite dalla legge e dallo statuto sociale (e nel rispetto dei limiti delle medesime), tutte le competenze prescritte dal criterio applicativo 1.C.1 Codice, e in particolare, tra queste, l'approvazione delle operazioni significative e con parti correlate. A tal proposito, in attuazione del criterio 1.C.1, lett. f), del Codice, il Consiglio ha approvato i criteri per individuare le operazioni di significativo rilievo, anche con parti correlate, soggette alla riserva di competenza dell'organo amministrativo in riunione collegiale. Le operazioni con parti correlate, queste ultime individuate in conformità con i criteri dei principi contabili internazionali (IAS 24), sono sempre soggette a particolari iter diretti ad assicurarne la correttezza procedurale e sostanziale. Tali regole sostanziali e procedurali sono contenute nel documento "Linee Guida delle operazioni particolarmente significative e con parti correlate".

D) In materia di controlli interni, il Consiglio ha proceduto a nominare quale amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno, sentito il parere favorevole dei membri del costituendo Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance, l'Amministratore esecutivo Dott.ssa Giulia De Luca, alla quale sono stati attribuiti i seguenti poteri:

a) curare l'identificazione dei principali rischi aziendali (tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dalla Società e dalle sue controllate) e sottoporre periodicamente tali principi all'esame del Consiglio di Amministrazione, nonché del Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance;

b) sottoporre al consiglio di amministrazione le linee di indirizzo del Sistema di Controllo Interno del Gruppo Damiani, provvedendo alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno, verificandone costantemente l'adeguatezza complessiva, l'efficacia e l'efficienza; provvedere ad adattare tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;

c) proporre al Consiglio di Amministrazione, informandone altresì il Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance, la nomina, revoca e la remunerazione dei Preposti al Controllo Interno del Gruppo.

E) Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto ad approvare la procedura del Gruppo Damiani S.p.A. inerente la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni societarie, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate, sia allo scopo di preservare la riservatezza dei documenti e delle informazioni inerenti il Gruppo Damiani, sia per assicurare al pubblico una informazione corretta, completa, adeguata e non selettiva.

Il Presidente del CdA e legale rappresentante

(Dott. Guido Roberto Grassi Damiani)

CONFRONTO
CODICE DI AUTODISCIPLINA – GOVERNANCE DAMIANI S.P.A.

- 1. Ruolo del consiglio di amministrazione***
- 2. Composizione del consiglio di amministrazione***
- 3. Amministrazioni indipendenti***
- 4. Trattamento delle informazioni societarie***
- 5. Istituzione e funzionamento dei comitati interni al consiglio di amministrazione***
- 6. Nomina degli amministratori***
- 7. Remunerazione degli amministratori***
- 8. Sistema di controllo interno***
- 9. Interessi degli amministratori e operazioni con parti correlate***
- 10. Sindaci***
- 11. Rapporti con gli azionisti***

1.	RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	<i>Parte attuata</i>	<i>Parte non attuata</i>
1.P.1.	L'emittente è guidato da un consiglio di amministrazione che si riunisce con regolare cadenza e che si organizza ed opera in modo da garantire un efficace svolgimento delle proprie funzioni	
1.P.2.	Gli amministratori agiscono e deliberano con cognizione di causa ed in autonomia, perseguendo l'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti. Coerentemente con tale obiettivo, gli amministratori, nello svolgimento dell'incarico, tengono anche conto delle direttive e politiche definitive per gruppo di cui l'emittente è parte nonché dei benefici derivanti dall'appartenenza al gruppo medesimo.	
1.C.1.	<p>Il consiglio di amministrazione:</p> <p>a) esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari dell'emittente e del gruppo di cui esso sia a capo, il sistema di governo societario dell'emittente stesso e la struttura del gruppo medesimo;</p> <p>b) valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale dell'emittente e delle controllate aventi rilevanza strategica predisposto dagli amministratori delegati, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse;</p> <p>c) attribuisce e revoca le deleghe agli amministratori delegati ed al comitato esecutivo definendone i limiti e le modalità di esercizio; stabilisce altresì la periodicità, comunque non superiore al trimestre, con la quale gli organi delegati devono riferire al consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite;</p>	

d) determina, esaminate le proposte dell'apposito comitato e sentito il collegio sindacale, la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea, la suddivisione del compenso globale spettante ai membri del consiglio;

e) valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati;

f) esamina e approva preventivamente le operazioni dell'emittente e delle sue controllate quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per l'emittente stesso, prestando particolare attenzione alle situazioni in cui uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi e, più in generale, alle operazioni con parti correlate; a tal fine stabilisce criteri generali per individuare le operazioni di significativo rilievo;

g) effettua, almeno una volta all'anno, una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del consiglio stesso e dei suoi comitati, eventualmente esprimendo orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in consiglio sia ritenuta opportuna;

h) fornisce informativa, nella relazione sul governo societario, sulle modalità di applicazione del presente art. 1 e, in particolare,

	<p>sul numero delle riunioni del consiglio e del comitato esecutivo, ove presente, tenutesi nel corso dell'esercizio e sulla relativa percentuale di partecipazione di ciascun amministratore.</p> <p>Nota: come anticipato nella introduzione, il Consiglio di Amministrazione ha avocato a sé la riserva di competenza inerente le materie sopra elencate.</p>	
1.C.2.	<p>Gli amministratori accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco da essi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.</p>	<p>Il consiglio, sulla base delle informazioni ricevute dagli amministratori, rileva annualmente e rende note nella relazione sul governo societario le cariche di amministratore o sindaco ricoperte dai consiglieri nelle predette società.</p> <p>Nota: il principio troverà naturalmente applicazione al momento della ammissione in borsa delle azioni della Società.</p>
1.C.3.		<p>Il consiglio esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco nelle società di cui al paragrafo precedente che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore dell'emittente. A tal fine individua criteri generali differenziati in ragione dell'impegno connesso a ciascun ruolo (di consigliere esecutivo, non</p>

		<p>esecutivo o indipendente), anche in relazione alla natura e alle dimensioni delle società in cui gli incarichi sono ricoperti nonché alla loro eventuale appartenenza al gruppo dell'emittente; può altresì tenersi conto della partecipazione dei consiglieri ai comitati costituiti all'interno del consiglio.</p> <p><i>Nota: il consiglio si è riservato di esprimere il proprio orientamento.</i></p>
		<p>Qualora l'assemblea, per far fronte ad esigenze di carattere organizzativo, autorizzi in via generale e preventiva deroghe al divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 cod. civ., il consiglio di amministrazione valuta nel merito ciascuna fattispecie problematica e segnala alla prima assemblea utile eventuali criticità. A tal fine, ciascun amministratore informa il consiglio, all'atto dell'accettazione della nomina, di eventuali attività esercitate in concorrenza con l'emittente e, successivamente, di ogni modifica rilevante.</p> <p><i>Nota: al momento non applicabile.</i></p>

2.	COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Parte attuata	Parte non attuata
2.P.1.	Il consiglio di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e non esecutivi.	
2.P.2.	Gli amministratori non esecutivi apportano le loro specifiche competenze alle discussioni consiliari, contribuendo all'assunzione di decisioni equilibrate e prestando particolare cura alle aree in cui possono manifestarsi conflitti di interesse.	
2.P.3.	Il numero, la competenza, l'autorevolezza e la disponibilità di tempo degli amministratori non esecutivi sono tali da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari.	
2.P.4.		E' opportuno evitare la concentrazione di cariche sociali in una sola persona.
2.P.5.		<p>Il consiglio di amministrazione, allorchè abbia conferito deleghe gestionali al presidente, fornisce adeguata informativa nella relazione annuale sul governo societario in merito alle ragioni di tale scelta organizzativa.</p> <p>Nota: il principio troverà naturalmente applicazione al momento della ammissione in borsa delle azioni della Società.</p>
2.C.1.	<p>. Sono amministratori esecutivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli amministratori delegati dell'emittente o di una società controllata avente rilevanza strategica, ivi compresi i relativi presidenti quando ad essi vengano attribuite deleghe individuali di gestione o quando essi abbiano uno specifico ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali; • gli amministratori che ricoprono incarichi direttivi dell'emittente o in una società controllata avente rilevanza 	

	<p>strategica, ovvero nella società controllante quando l'incarico riguardi anche l'emittente;</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo dell'emittente, quando manchi l'identificazione di un amministratore delegato o quando la partecipazione al comitato esecutivo, tenuto conto della frequenza delle riunioni e dell'oggetto delle relative delibere, comporti, di fatto, il coinvolgimento sistematico dei suoi componenti nella gestione corrente dell'emittente. <p>L'attribuzione di poteri per i soli casi di urgenza ad amministratori non muniti di deleghe gestionali non vale, di per sé, a configurarli come amministratori esecutivi, salvo che tali poteri siano, di fatto, utilizzati con notevole frequenza.</p>	
2.C.2.	<p>Gli amministratori sono tenuti a conoscere i compiti e le responsabilità inerenti alla carica</p>	<p>Il presidente del consiglio di amministrazione cura che gli amministratori partecipino ad iniziative volte ad accrescere la loro conoscenza della realtà e delle dinamiche aziendali, avuto anche riguardo al quadro normativo di riferimento, affinché essi possano svolgere efficacemente il loro ruolo.</p>
2.C.3.		<p>Nel caso in cui il presidente del consiglio di amministrazione sia il principale responsabile della gestione dell'impresa (<i>chief executive officer</i>), come pure nel caso in cui la carica di presidente sia ricoperta dalla persona che controlla l'emittente, il consiglio designa un amministratore indipendente quale <i>lead independent director</i>, che rappresenti un punto di riferimento e di coordinamento delle istanze e</p>

		<p>dei contribuiti degli amministratori non esecutivi e, in particolare, di quelli che sono indipendenti ai sensi del successivo articolo 3.</p> <p><i>Nota: il consiglio ha ritenuto non necessario, al momento, procedere alla nomina del lead independent director tenuto conto, tra l'altro, del numero di amministratori esecutivi e indipendenti.</i></p>
--	--	--

3.	AMMINISTRATORI INDIPENDENTI	
	<i>Parte attuata</i>	<i>Parte non attuata</i>
3.P.1.	Un numero adeguato di amministratori non indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionare attualmente l'autonomia di giudizio.	
3.P.2.	L'indipendenza degli amministratori è periodicamente valutata dal consiglio di amministrazione.	L'esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al mercato. <i>Nota: il principio troverà naturalmente applicazione al momento della ammissione in borsa delle azioni della Società.</i>
3.C.1.	Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative: a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente; b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o d un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole; c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle	

	<p>quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; • con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo; <p>ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;</p> <p>d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministrazione non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla <i>performance</i> aziendale, anche a base azionaria;</p> <p>e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;</p> <p>f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;</p> <p>g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;</p> <p>h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui i precedenti punti.</p>	
--	--	--

3.C.2.	<p>Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi “esponenti di rilievo” di una società o di un ente: il presidente dell’ente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell’ente considerato.</p>	
3.C.3.	<p>Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati in relazione alle dimensioni del consiglio e all’attività svolta dall’emittente; sono inoltre tali da consentire la costituzione di comitati all’interno del consiglio, secondo le indicazioni contenute nel Codice.</p> <p>Qualora l’emittente sia soggetto ad attività di direzione e coordinamento da parte di terzi ovvero sia controllato da un soggetto operante, direttamente o attraverso altre società controllate, nello stesso settore di attività o in settori contigui, la composizione del consiglio di amministrazione dell’emittente è idonea a garantire adeguate condizioni di autonomia gestionale e quindi a perseguire prioritariamente l’obiettivo della creazione di valore per gli azionisti dell’emittente.</p>	
3.C.4.	<p>Dopo la nomina di un amministratore che si qualifica indipendente e successivamente almeno una volta all’anno, il consiglio di amministrazione valuta, sulla base delle informazioni fornite dall’interessato o comunque a disposizione dell’emittente, le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l’autonomia di giudizio di tale amministratore. Il consiglio di amministrazione rende noto l’esito delle proprie valutazioni, in occasione della nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato e, successivamente, nell’ambito della relazione sul governo societario, specificando con adeguata motivazione se siano stati adottati parametri differenti da quelli indicati nei presenti criteri applicativi</p>	

3.C.5.	Il collegio sindacale, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legge, verifica la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri.	L'esito di tali controlli è reso noto al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario o della relazione dei sindaci all'assemblea. <i>Nota: il principio troverà naturalmente applicazione al momento della ammissione in borsa delle azioni della Società.</i>
3.C.6.		Gli amministratori indipendenti si riuniscono almeno una volta all'anno in assenza degli altri amministratori <i>Nota: il principio troverà naturalmente applicazione durante l'esercizio in corso.</i>

4.	TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE	
	<i>Parte attuata</i>	<i>Parte non attuata</i>
4.P.1.	Gli amministratori e i sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare la procedura adottata dall'emittente per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni.	
4.C.1.	Gli amministratori delegati assicurano la corretta gestione delle informazioni societarie; a tal fine essi propongono al consiglio di amministrazione la adozione di una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti l'emittente, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate.	

5.	ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	<i>Parte attuata</i>	<i>Parte non attuata</i>
5.P.1.	Il consiglio di amministrazione istituisce al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive e consultive secondo quanto indicato nei successivi articoli.	
5.C.1	<p>L'istituzione e il funzionamento dei comitati all'interno del consiglio di amministrazione rispondono ai seguenti criteri:</p> <p>a) i comitati sono composti da non meno di tre membri. Tuttavia, negli emittenti il cui consiglio di amministrazione è composto da non più di cinque membri, i comitati possono essere composti da due soli consiglieri, purchè indipendenti;</p> <p>b) i compiti dei singoli comitati sono stabiliti con la deliberazione con cui sono costituiti e possono essere integrati o modificati con successiva deliberazione del consiglio di amministrazione;</p> <p>c) le funzioni che il Codice attribuisce a diversi comitati possono essere distribuite in modo differente o demandate ad un numero di comitati inferiore a quello previsto, purchè si rispettino le regole per la composizione di volta in volta indicate dal Codice e si garantisca il raggiungimento degli obiettivi sottostanti;</p> <p>d) le riunioni di ciascun comitato sono verbalizzate;</p> <p>e) nello svolgimento delle proprie funzioni, i comitati hanno la facoltà di accedere alle informazioni e alla funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei loro compiti, nonché di avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione.</p>	<p>L'emittente mette a disposizione dei comitati</p>

	<p>f) alle riunioni di ciascun comitato possono partecipare soggetti che non ne sono membri su invito del comitato stesso, con riferimento a singoli punti all'ordine del giorno;</p>	<p>risorse finanziarie adeguate per l'adempimento dei propri compiti, nei limiti del <i>budget</i> approvato dal consiglio;</p> <p><i>Nota: il consiglio non ha, al momento, attribuito poteri di spesa ai membri dei comitati i quali, peraltro, hanno la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei loro compiti.</i></p> <p>g) l'emittente fornisce adeguata informativa, nell'ambito della relazione sul governo societario, sull'istituzione e sulla composizione dei comitati, sul contenuto dell'incarico ad essi conferito e sull'attività effettivamente svolta nel corso dell'esercizio, precisando il numero delle riunioni tenutesi e la relativa percentuale di partecipazione di ciascun membro.</p> <p><i>Nota: il principio troverà naturalmente applicazione al momento della ammissione in borsa delle azioni della Società.</i></p>
--	---	---

6.	NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI	
	<i>Parte attuata</i>	<i>Parte non attuata</i>
6.P.1.	<p>La nomina degli amministratori avviene secondo un procedimento trasparente. Esso garantisce, tra l'altro, tempestiva e adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica.</p> <p>Nota: il principio trova attuazione nel nuovo Statuto, che entrerà in vigore al momento dell'ammissione alla quotazione.</p>	
6.P.2.		<p>Il consiglio di amministrazione valuta se costituire al proprio interno un comitato per le nomine, composto, in maggioranza, da amministratori indipendenti.</p> <p>Nota: al momento il consiglio non ha ritenuto necessario procedere alla costituzione di un comitato nomine.</p>
6.C.1		<p>Le liste di candidati alla carica di amministratore, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti ai sensi dell'art. 3, sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per l'assemblea. Le liste, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, sono tempestivamente pubblicate attraverso il sito internet dell'emittente.</p> <p>Nota: il principio troverà applicazione al momento della ammissione in borsa delle azioni della Società.</p>

6.C.2.		<p>Ove costituito, il comitato per le nomine può essere investito di una o più delle seguenti funzioni:</p> <p>a) proporre al consiglio di amministrazione i candidati alla carica di amministratore nel caso previsto dall'art. 2386, primo comma, cod. civ., qualora occorra sostituire un amministratore indipendente;</p> <p>b) indicare candidati alla carica di amministratore indipendente da sottoporre all'assemblea dell'emittente, tenendo conto di eventuali segnalazioni pervenute dagli azionisti;</p> <p>c) formulare pareri al consiglio di amministrazione in merito alla dimensione e alla composizione dello stesso nonché, eventualmente, in merito alle figure professionali la cui presenza all'interno del consiglio sia ritenuta opportuna.</p> <p>Nota: v. sopra</p>
--------	--	--

7. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI		
	<i>Parte attuata</i>	<i>Parte non attuata</i>
7.P.1.	La remunerazione degli amministratori è stabilita in misura sufficiente ad attrarre, trattenere e motivare consiglieri dotati delle qualità professionali richieste per gestire con successo l'emittente.	
7.P.2.		<p>La remunerazione degli amministratori esecutivi è articolata in modo da allineare i loro interessi con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo.</p> <p>Nota: il principio troverà applicazione al momento della adozione di piani di incentivazione che includano gli amministratori esecutivi.</p>
7.P.3.	Il consiglio di amministrazione costituisce al proprio interno un comitato per la remunerazione, composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti.	
7.C.1.	e dei dirigenti con responsabilità strategiche, è legata ai risultati economici conseguiti dall'emittente e/o al raggiungimento di obiettivi specifici preventivamente indicati dal consiglio di amministrazione ovvero, nel caso dei dirigenti di cui sopra, dagli amministratori delegati.	<p>Una parte significativa della remunerazione degli amministratori esecutivi</p> <p>Nota: il principio troverà applicazione al momento della adozione di piani di incentivazione che includano gli amministratori esecutivi.</p>
7.C.2.	La remunerazione degli amministratori non esecutivi è commisurata all'impegno richiesto a ciascuno di essi, tenuto conto dell'eventuale partecipazione ad uno o più comitati. La remunerazione stessa non è – se non per una parte non significativa legata ai risultati economici conseguiti dall'emittente. Gli amministratori non esecutivi non sono	

	destinatari di piani di incentivazione a base azionaria, salvo motivata decisione dell'assemblea dei soci.	
7.C.3.		<p>Il comitato per la remunerazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presenta al consiglio proposte per la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal consiglio stesso; - valuta periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigila sulla loro applicazione sulla base delle informazioni fornite dagli amministratori delegati e formula al consiglio di amministrazione raccomandazioni generali in materia. <p><i>Nota: il principio troverà applicazione al momento della ammissione in borsa delle azioni della Società.</i></p>
7.C.4.	Nessun amministratore prende parte alle riunioni del comitato per la remunerazione in cui vengono formulate le proposte al consiglio di amministrazione relative alla propria remunerazione.	

8.	SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	
	<i>Parte attuata</i>	<i>Parte non attuata</i>
8.P.1.	Il sistema di controllo interno è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.	
8.P.2.	Un efficace sistema di controllo interno contribuisce a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti.	
8.P.3.	<p>Il consiglio di amministrazione valuta l'adeguatezza del sistema di controllo interno rispetto alle caratteristiche dell'impresa.</p> <p><i>Nota: nella riunione del 27 giugno 2007, è stato stabilito che il Consiglio valuti, almeno una volta l'anno, l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo e approvare le politiche di gestione dei rischi della Società e del Gruppo</i></p>	
8.P.4.	Il consiglio di amministrazione assicura che le proprie valutazioni e decisioni relative al sistema di controllo interno, alla approvazione dei bilanci e delle relazioni semestrali ed ai rapporti tra l'emittente ed il revisore esterno siano supportate da un'adeguata attività istruttoria. A tal fine il consiglio di amministrazione costituisce un comitato per il controllo interno, composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti. Se l'emittente è controllato da altra società quotata, il comitato per il controllo interno è composto esclusivamente da	

	<p>amministratori indipendenti. Almeno un componente del comitato possiede una adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria, da valutarsi dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.</p>	
8.C.1.	<p>b) individua un amministratore esecutivo (di norma, uno degli amministratori delegati) incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno:</p> <p>c) valuta, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;</p> <p>Nota: nella riunione del 27 giugno 2007, è stato stabilito che il Consiglio valuti, almeno una volta l'anno, l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del</p>	<p>Il consiglio di amministrazione, con l'assistenza del comitato per il controllo interno:</p> <p>a) definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi afferenti all'emittente e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell'impresa;</p> <p>Nota: nella riunione del 27 giugno 2007, è stato attribuito all'Amministratore esecutivo incaricato della funzionalità del sistema di controllo interno il compito di sottoporre al consiglio di amministrazione le linee di indirizzo del Sistema di Controllo Interno del Gruppo Damiani.</p>

	<p>sistema di controllo e approvare le politiche di gestione dei rischi della Società e del Gruppo</p>	<p>d) descrive, nella relazione sul governo societario, gli elementi essenziali del sistema di controllo interno, esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza complessiva dello stesso.</p> <p>Nota: il principio troverà naturalmente applicazione al momento della ammissione in borsa delle azioni della Società.</p> <p>Il consiglio di amministrazione, inoltre, su proposta dell'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno e sentito il parere del comitato per il controllo interno, nomina e revoca uno o più soggetti preposti al controllo interno e ne definisce la remunerazione coerentemente con le politiche aziendali</p> <p>Nota: il Consiglio ha dato mandato all'amministratore esecutivo incaricato della funzionalità del controllo interno perché individui il candidato alla funzione di preposto al controllo interno, la cui nomina sarà sottoposta all'organo amministrativo.</p>
8.C.2.	<p>Il consiglio di amministrazione esercita le proprie funzioni relative al sistema di controllo interno tenendo in adeguata considerazione i modelli di riferimento e le <i>best practices</i> esistenti in ambito nazionale e internazionale. Una particolare attenzione è rivolta ai modelli di organizzazione e gestione adottati ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231.</p>	
8.C.3.	<p>Il comitato per il controllo interno, oltre ad assistere il consiglio di amministrazione nell'espletamento dei compiti indicati nel criterio 8.C.1:</p>	

		<p>a) valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e, nel caso di gruppi, la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;</p> <p>Nota: il principio troverà applicazione al momento della ammissione in borsa delle azioni della Società.</p> <p>b) su richiesta dell'amministratore esecutivo all'uopo incaricato esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno;</p> <p>c) esamina il piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno e le relazioni periodiche da essi predisposte;</p> <p>d) valuta le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti;</p> <p>e) vigila sull'efficacia del processo di revisione contabile;</p> <p>f) svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal consiglio di amministrazione</p>
8.C.4.		<p>g) riferisce al consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno. Ai lavori del comitato per il controllo interno partecipa il presidente del collegio sindacale o altro sindaco da lui designato.</p>

		<p>Nota: il principio troverà applicazione al momento della ammissione in borsa delle azioni della Società.</p>
8.C.5.		<p>L'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno:</p> <p>a) cura l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dall'emittente e dalle sue controllate, e li sottopone periodicamente all'esame del consiglio di amministrazione;</p> <p>b) dà esecuzione alle linee di indirizzo definite dal consiglio di amministrazione, provvedendo alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno, verificandone costantemente l'adeguatezza complessiva, l'efficacia e l'efficienza; si occupa inoltre dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;</p> <p>c) propone al consiglio di amministrazione la nomina, la revoca e la remunerazione di uno o più preposti al controllo interno.</p> <p>Nota: l'amministratore incaricato per il controllo interno è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione in sede di recepimento dei principi del codice di autodisciplina delle società quotate.</p>
8.C.6.	<p>I preposti al controllo interno:</p> <p>a) sono incaricati di verificare che il sistema di controllo interno sia sempre adeguato, pienamente operativo e funzionante;</p> <p>b) non sono responsabili di alcuna area operativa e non dipendono gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative, ivi inclusa l'area amministrazione e finanza;</p> <p>c) hanno accesso diretto a tutte le informazioni</p>	

	<p>utili per lo svolgimento del proprio incarico;</p> <p>d) dispongono di mezzi adeguati allo svolgimento della funzione loro assegnata;</p> <p>e) riferiscono del loro operato al comitato per il controllo interno ed al collegio sindacale;</p> <p>può, inoltre, essere previsto che essi riferiscano anche all'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno.</p> <p>In particolare, essi riferiscono circa le modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi, nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento ed esprimono la loro valutazione sull'idoneità del sistema di controllo interno a conseguire un accettabile profilo di rischio complessivo.</p> <p>Nota: il consiglio ha già fissato le funzioni attribuite al preposto al controllo interno, assegnandogli sin d'ora tutti i compiti descritti nel codice.</p>	
8.C.7.		<p>L'emittente istituisce una funzione di <i>internal audit</i>. Il preposto al controllo interno si identifica, di regola, con il responsabile di tale funzione aziendale.</p> <p>Nota: il consiglio ha già fissato le funzioni attribuite al preposto al controllo interno, assegnandogli sin d'ora tutti i compiti descritti nel codice: al momento della nomina, pertanto, il preposto sarà responsabile della funzione aziendale di <i>internal audit</i> della Società.</p>
8.C.8.	<p>La funzione di <i>internal audit</i>, nel suo complesso o per segmenti di operatività, può essere affidata a soggetti esterni all'emittente, purchè dotati di adeguati requisiti di professionalità e indipendenza; a tali soggetti può anche essere attribuito il ruolo di preposto al controllo interno.</p>	

	L'adozione di tali scelte organizzative, adeguatamente motivata, è comunicata agli azionisti e al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario.	
--	---	--

9.	INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	
	<i>Parte attuata</i>	<i>Parte non attuata</i>
9.P.1.	Il consiglio di amministrazione adotta misure volte ad assicurare che le operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi, e quelle poste in essere con parti correlate vengano compiute in modo trasparente e rispettando criteri di correttezza sostanziale e procedurale.	
9.C.1.	Il consiglio di amministrazione, sentito il comitato per il controllo interno, stabilisce le modalità di approvazione e di esecuzione delle operazioni poste in essere dall'emittente, o dalle sue controllate, con parti correlate. Definisce, in particolare, le specifiche operazioni (ovvero determina i criteri per individuare le operazioni) che debbono essere approvate previo parere dello stesso comitato per il controllo interno e/o con l'assistenza di esperti indipendenti.	
9.C.2.	Il consiglio di amministrazione adotta soluzioni operative idonee ad agevolare l'individuazione ed una adeguata gestione delle situazioni in cui un amministratore sia portatore di un interesse per conto proprio o di terzi.	

10.	SINDACI	
	<i>Parte attuata</i>	<i>Parte non attuata</i>
10.P.1.	La nomina dei sindaci avviene secondo un procedimento trasparente. Esso garantisce, tra l'altro, tempestiva e adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica.	
10.P.2.	I sindaci agiscono con autonomia ed indipendenza anche nei confronti degli azionisti che lo hanno eletti.	
10.P.3.	L'emittente predispose le misure atte a garantire un efficace svolgimento dei compiti propri del collegio sindacale.	
10.C.1.		<p>Le liste di candidati alla carica di sindaco, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per l'assemblea. Le liste, corredate delle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, sono tempestivamente pubblicate attraverso il sito internet dell'emittente.</p> <p><i>Nota: il principio troverà attuazione con l'entrata in vigore del nuovo Statuto, al momento dell'ammissione alla quotazione.</i></p>
10.C.2.		<p>I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori. Il collegio verifica il rispetto di detti criteri dopo la nomina e successivamente con cadenza annuale, esponendo l'esito di tale verifica nella relazione sul governo societario.</p> <p><i>Nota: al momento si ritengono sufficienti le previsioni di legge (art. 148 TUF) a salvaguardia dell'indipendenza dei sindaci.</i></p>

10.C.3.	I sindaci accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario.	
10.C.4.	Il sindaco che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell'emittente informa tempestivamente e in modo esauriente gli altri sindaci e il presidente del consiglio di amministrazione circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse.	
10.C.5.	Il collegio sindacale vigila sull'indipendenza della società di revisione, verificando tanto il rispetto delle disposizioni normative in materia, quanto la natura e l'entità dei servizi diversi dal controllo contabile prestati all'emittente ed alle sue controllate da parte della stessa società di revisione e delle entità appartenenti alla rete della medesima.	
10.C.6.	Nell'ambito delle proprie attività i sindaci possono chiedere alla funzione di <i>internal audit</i> lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative od operazioni aziendali.	
10.C.7.		Il collegio sindacale e il comitato per il controllo interno si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti. <i>Nota: il principio troverà attuazione al momento dell'ammissione alla quotazione.</i>

11.	RAPPORTI CON GLI AZIONISTI	
	<i>Parte attuata</i>	<i>Parte non attuata</i>
11.P.1.	Il consiglio di amministrazione promuove iniziative volte a favorire la partecipazione più ampia possibile degli azionisti alle assemblee e a rendere agevole l'esercizio dei diritti dei soci.	
11.P.2.	Il consiglio di amministrazione si adopera per instaurare un dialogo continuativo con gli azionisti fondato sulla comprensione dei reciproci ruoli.	
11.C.1.	<p>Il consiglio di amministrazione si adopera per rendere tempestivo e agevole l'accesso alle informazioni concernenti l'emittente che rivestono rilievo per i propri azionisti, in modo da consentire a questi ultimi un esercizio consapevole dei propri diritti. A tal fine l'emittente istituisce un'apposita sezione nell'ambito del proprio sito internet, facilmente individuabile ed accessibile, nella quale sono messe a disposizione le predette informazioni, con particolare riferimento alle modalità previste per la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto in assemblea, nonché alla documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, ivi incluse le liste di candidati alle cariche di amministratore e di sindaco con l'indicazione delle relative caratteristiche personali e professionali.</p> <p><i>Nota: è già allo studio la creazione di una apposita sezione "investor relation" nel sito internet di Damiani.</i></p>	
11.C.2.	Il consiglio di amministrazione assicura che venga identificato un responsabile incaricato della gestione dei rapporti con gli azionisti e valuta periodicamente l'opportunità di procedere alla costituzione di una struttura aziendale incaricata di tale funzione.	

	<i>Nota: la Società ha già individuato l'Investor Relation Manager.</i>	
11.C.3.	Il consiglio di amministrazione si adopera per ridurre i vincoli e gli adempimenti che rendano difficoltoso ed oneroso l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte degli azionisti.	
11.C.4.	Alle assemblee, di norma, partecipano tutti gli amministratori. Le assemblee sono occasione anche per la comunicazione agli azionisti di informazioni sull'emittente, nel rispetto della disciplina sulle informazioni privilegiate. In particolare, il consiglio di amministrazione riferisce in assemblea sull'attività svolta e programmata e si adopera per assicurare agli azionisti un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché essi possano assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare.	
11.C.5.		<p>Il consiglio di amministrazione propone alla approvazione dell'assemblea un regolamento che disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari, garantendo il diritto di ciascun socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione.</p> <p><i>Nota: la Società sta valutando l'opportunità di approvare un regolamento assembleare, fermo restando il diritto di ciascun socio, garantito dalla legge, di prendere la parola sugli argomenti all'ordine del giorno.</i></p>
11.C.6.		Il consiglio di amministrazione, in caso di variazioni significative nella capitalizzazione di mercato delle azioni dell'emittente o nella composizione della sua compagine sociale, valuta l'opportunità di proporre all'assemblea modifiche dello statuto in merito alle percentuali stabilite per l'esercizio delle azioni e delle

		prerogative poste a tutela delle minoranze. <i>Nota: al momento non applicabile.</i>
--	--	--

Il Presidente del CdA e legale rappresentante

(Dott. Guido Roberto Grassi Damiani)